

ALLEGATO "B" AL N. 30401 DI FASCICOLO

C.A.A.B. S.C.P.A.

Sede in - Via Paolo Canali n. 1 - 40127 Bologna (BO)

Capitale sociale Euro 51.941.871,31 i.v.

Iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna e Codice fiscale n.
02538910379

STATUTO

del CENTRO AGRO-ALIMENTARE DI BOLOGNA

(siglabile C.A.A.B.) S.c.p.a.

ART.1 - DENOMINAZIONE

E' costituita una Società consortile per azioni, con partecipazione maggioritaria di capitale pubblico, con la denominazione CENTRO AGRO-ALIMENTARE DI BOLOGNA (siglabile C.A.A.B.) S.C.P.A., con o senza interpunzione.

ART. 2 - OGGETTO


La Società ha per oggetto la costruzione e gestione del mercato Agro-alimentare all'ingrosso, di interesse nazionale, di Bologna, nonché di altri mercati Agro-alimentari all'ingrosso comprese le strutture di trasformazione e condizionamento.

In particolare la Società potrà:

- a) predisporre gli studi di fattibilità, le verifiche di impatto ambientale, i progetti generali ed esecutivi;
- b) acquisire le aree e predisporle alle opere future e alle necessità di movimentazione;
- c) effettuare gli allacciamenti, la viabilità, le opere di urbanizzazione primaria e di disinquinamento;
- d) realizzare la costruzione dei fabbricati, delle infrastrutture e degli impianti;
- e) acquisire le attrezzature e i beni mobili necessari e utili alla funzionalità del mercato;
- f) compiere ogni altra operazione necessaria o utile al raggiungimento dello scopo socialconsortile, ivi compreso, e nei limiti previsti dalla legislazione, qualunque tipo di operazione finanziaria, di acquisto, vendita e costruzione di immobili, di locazioni finanziarie limitatamente agli immobili di proprietà della Società; ed in particolare stipulare con qualsiasi Ente, persona fisica o giuridica, Società nazionali od estere, aperture di credito, anticipazioni bancarie, sconti, affidamenti mutui ed ogni operazione di finanziamento ed assicurazione.

Nell'ambito delle attività di cui sopra, finalizzate al conseguimento dello scopo consortile principale, mediante criteri di autonomia ed economicità, come richiesto dalla legge e dallo statuto, e quindi ai fini della migliore produttività del patrimonio, anche immobiliare, del quale la società è dotata, la medesima potrà inoltre:

- i) svolgere attività di sviluppo immobiliare, ivi compresa la compravendita, la locazione od affitto, gestione ed amministrazione, nonché progettazione, costruzione e ristrutturazione di beni immobili*



di qualsiasi natura, anche mediante concessione od assunzione di appalti ed ogni altra formula giuridica più appropriata e la prestazione di servizi relativi a quanto sopra, nel senso più ampio ed aggiornato del termine;

ii) la promozione, realizzazione, gestione e conduzione, anche indiretta, di centri commerciali, parchi tematici ed assimilati;

iii) la produzione di energia da fonti rinnovabili, anche ai fini della vendita a terzi della stessa, purchè mediante impianti realizzati nell'ambito delle superfici rientranti a qualsiasi titolo nel patrimonio sociale;

iv) l'attività di società finanziaria non operante nei confronti del pubblico e, quindi, l'assunzione diretta od indiretta di partecipazioni ed interessenze in altre società od enti e/o "OICR - organismi di investimento collettivo del risparmio", a scopo di stabile investimento e nei limiti della relativa normativa in vigore.

La Società potrà altresì concedere avalli, fidejussioni, ipoteche ed in genere garanzie a favore e nell'interesse dei soci consorziati, con esclusione esplicita di ogni attività vietata dalla legislazione.

La Società potrà inoltre assumere la promozione, la progettazione e la gestione di altri centri agro alimentari o mercati all'ingrosso, nonché anche prima della realizzazione del Centro Agro Alimentare all'ingrosso di Bologna, la gestione in tutto o in parte, previa convenzione, delle strutture annonarie della città di Bologna.

Per la definizione di centro agroalimentare si rimanda alla legislazione regionale vigente in materia.

Il perseguimento dell'oggetto sociale deve essere ispirato a criteri di economicità.

Nel perseguimento degli scopi sociali la Società avrà riguardo alle linee generali programmatiche tracciate dagli enti pubblici territoriali per il settore specifico e per la relativa area di intervento.

La gestione dei servizi e delle strutture presenti nel centro agro alimentare o nelle eventuali altre sedi secondarie, potrà essere affidata a titolo oneroso (con convenzione od in concessione) ad altri organismi, con l'impegno che la gestione sia improntata a criteri di economicità e che le strutture e i servizi siano aperti indistintamente e a parità di condizioni a tutti gli operatori del settore agro alimentare e delle attività a questo connesse.

ART. 3 - SEDE SOCIALE

La sede della Società è fissata in Bologna, all'indirizzo risultante dal registro delle imprese.

La Società potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze e sopprimerle con deliberazione dell'Organo Amministrativo.

ART. 4 - DOMICILIO DEI SOCI

Il domicilio dei soci per quel che concerne i loro rapporti con la Società è quello indicato nel libro dei soci.

ART. 5 - DURATA

La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata.

ART. 6 - CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è di Euro 51.941.871,31 (cinquantunmilioninovecentoquarantunmila-ottocentosettantuno virgola trentuno) ripartito in n. 18.098.213 azioni del valore nominale di Euro 2,87. Ogni azione ha diritto ad un voto.

I soci possono finanziare la società con le modalità previste dalla Legge.

ART.7 - VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei Soci alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, purché sia garantito il permanere della quota maggioritaria in capo agli Enti Pubblici nel rispetto del precedente art. 1.

ART. 8 - OBBLIGAZIONI

La Società potrà emettere obbligazioni anche ai sensi del quinto comma dell'art. 2412 del Codice Civile, salve in questo caso le dovute autorizzazioni. L'emissione delle obbligazioni, convertibili e non convertibili è deliberata dalla Assemblea Straordinaria.

ART. 9 - SOCI - AZIONI

Possono essere soci della Società consortile:


- Enti Pubblici territoriali;
- Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura;
- Enti Pubblici economici;
- Enti di diritto pubblico;
- Aziende ed Istituti di credito;
- Istituti di assicurazione;
- Imprese sotto qualsiasi forma costituite;
- Associazioni ed organizzazioni cooperative e consortili dei commercianti, dei commissionari, dei consumatori, dei produttori agricoli, degli operatori di servizi, nonché società ed associazioni aventi per oggetto attività attinenti gli scopi sociali o utili anche in forma ausiliaria per il loro raggiungimento.

Le azioni sono nominative ed il loro trasferimento ha efficacia di fronte alla Società a norma dell'art. 2355 del Codice Civile.

Il loro assoggettamento a vincoli produce altresì effetti nei confronti della Società e dei terzi solo se risulta da una corrispondente annotazione sul titolo o nel libro dei soci.

La cessione di azioni o di diritti di opzione è subordinata all'assenso del Consiglio di Amministrazione, da esprimere entro 60 giorni dalla comunicazione dell'intenzione di cedere, effettuata mediante raccomandata R/R con l'indicazione dell'acquirente.

Il gradimento potrà essere rifiutato con deliberazione motivata soltanto quando si tratti di soggetto che aspiri all'acquisto per scopi incompatibili con quelli sociali; in tal caso - ove la società non si sia contestualmente offerta di acquistare le azioni o i diritti di opzione, sempre che ne ricorrano i presupposti di legge - il socio intenzionato a cedere le azioni o i diritti di



opzione potrà recedere dalla società, ai sensi degli artt. 2437 - 2437 quater del Codice Civile.

Qualora il Consiglio di Amministrazione non esprima parere entro il termine di cui al comma precedente, l'assenso si intenderà concesso.

Il possesso delle azioni implica piena ed assoluta adesione all'atto costitutivo ed allo statuto.

I soci hanno diritto di prelazione per l'acquisto delle azioni e dei diritti di opzione sulle medesime.

A tal fine il socio che intende cedere, anche in parte, le proprie azioni o i diritti di opzione, dovrà darne comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione a mezzo raccomandata R/R, indicando l'acquirente, il quantitativo di azioni cedende, nonché il prezzo e le condizioni richieste per la vendita.

Nei casi in cui la cessione non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci potranno acquistare le azioni versando all'offerente una somma pari al valore di mercato delle azioni, delle obbligazioni convertibili o delle opzioni, determinata di comune accordo tra gli stessi. In difetto di accordo, la somma dovuta al socio cedente sarà determinata da un arbitratore, nominato di comune accordo tra le parti, ovvero nominato dal Presidente del Tribunale di Bologna ove manchi l'accordo. L'arbitratore deciderà secondo equo apprezzamento.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione dovrà dare immediata comunicazione dell'offerta agli altri Soci i quali potranno esercitare il diritto di prelazione entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione stessa.

Nel caso in cui uno o più soci non avessero esercitato, entro il termine predetto, in tutto o in parte la prelazione per le azioni di propria spettanza, le azioni che così residuassero dovranno essere offerte ai soci che avevano già esercitato il diritto di prelazione.

Decorsi 120 giorni dal momento in cui il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha ricevuto la comunicazione dell'offerta completa di tutti i suoi elementi, senza che sia pervenuta proposta di acquisto da parte dei soci per l'intero ammontare delle azioni offerte, il socio che intenda alienare le azioni o i diritti di opzione dovrà inviare la comunicazione per ottenere il gradimento, ai sensi di quanto disposto dai commi precedenti.

ART. 10 - DIRITTO DI RECESSO

Oltre a quanto sopra statuito, il diritto di recesso è consentito nei casi in cui è disposto in via inderogabile dalla legge e da questa è disciplinato.

E' espressamente escluso il diritto di recesso nelle ipotesi di cui all'art.2437, secondo comma C.C.

ART.11 - ASSEMBLEA

L'Assemblea generale, legalmente convocata e costituita, rappresenta la generalità dei soci e le deliberazioni prese in conformità della Legge e del presente statuto vincolano anche i dissenzienti e gli assenti.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

ART. 12 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea viene convocata dal Consiglio di Amministrazione nella sede

sociale o in altro luogo nel territorio della Repubblica Italiana. L'Assemblea ordinaria è convocata ogni anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; il Consiglio di Amministrazione può dilazionare la convocazione non oltre centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società. In tal caso il Consiglio di Amministrazione deve segnalare le ragioni della dilazione sia in apposito verbale, redatto dall'organo amministrativo prima della scadenza del termine ordinario, sia nella relazione prevista dall'art. 2428 del Codice Civile.

In via ordinaria o straordinaria è inoltre convocata ogni qualvolta il Consiglio lo ritenga opportuno, nonché in ogni caso previsto dalla Legge o dallo Statuto.

ART. 13 - MODALITA' DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

La convocazione dell'Assemblea sarà fatta dal Consiglio di Amministrazione con avviso, recante l'ordine del giorno e gli altri elementi richiesti dalla Legge, da inviare ai soci a mezzo di lettera raccomandata almeno quindici giorni prima della data prevista per l'Assemblea.

L'avviso contiene l'ordine del giorno e determina il luogo, la data e l'ora della convocazione. Potrà con lo stesso avviso fissarsi anche la seconda convocazione, la quale dovrà avvenire a distanza di almeno ventiquattro ore e non oltre i trenta giorni dalla prima.

Qualora l'Assemblea di prima convocazione non risultasse costituita per difetto del numero degli intervenuti e non fosse stata preventivamente fissata la data della seconda convocazione, l'Assemblea sarà riconvocata entro trenta giorni dalla prima mediante nuovo avviso da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale almeno otto giorni prima della adunanza.


L'Assemblea sarà altresì validamente costituita anche senza formalità di convocazione quando sia rappresentato l'intero capitale sociale e sia intervenuta la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.

Tuttavia in tale ipotesi ciascuno degli intervenuti potrà opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenesse sufficientemente informato; inoltre le deliberazioni assunte dovranno essere tempestivamente comunicate ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

ART. 14 - PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

Hanno diritto di intervenire all'assemblea i titolari di azioni nominative a cui spetta il diritto di voto, che abbiano depositato le azioni presso la sede sociale o presso le banche indicate nell'avviso di convocazione almeno cinque giorni liberi prima di quello fissato per l'assemblea. Le azioni a tal fine depositate non possono essere ritirate prima che l'assemblea abbia avuto luogo.

Ogni socio che abbia diritto ad intervenire alla Assemblea può farsi rappresentare nell'assemblea stessa con semplice delega scritta, che resterà agli atti della società, da un altro socio che abbia del pari diritto di intervenire, oppure da un mandatario munito di procura generale o speciale. I soci intervenienti ed i mandatari non possono essere portatori di più di tre deleghe ciascuno.



Art. 15 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci, ovvero, in mancanza, da persona eletta dall'Assemblea stessa; il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario che può essere anche non azionista, e due scrutatori, se lo crederà del caso, scegliendoli fra gli azionisti presenti od i sindaci.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di partecipare all'adunanza.

ART. 16 - COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino in proprio, per delega o per procura almeno la metà del capitale sociale.

In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria sarà valida qualunque sia la parte del capitale rappresentata.

L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta di voti, ferme le maggioranze qualificate richieste dalla legge e dal presente statuto.

ART. 17 - COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Per le materie di sua competenza l'Assemblea straordinaria delibera sempre con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino i tre quarti del capitale sociale.

ART. 18 - VERBALI DELL'ASSEMBLEA

Le deliberazioni prese dall'Assemblea sono accertate per mezzo di processi verbali sottoscritti dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

I verbali delle Assemblee straordinarie sono redatti da un Notaio.

Quando occorresse presentare copia od estratto di tali verbali essi saranno autenticati dal Presidente del Consiglio o da chi ne fa le veci, in carica al momento in cui si effettua la presentazione.

ART. 19 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria, salvo il disposto dei successivi articoli 22 e 29:

- a) nomina un componente del Consiglio di Amministrazione;
- b) Determina i compensi del Consiglio di amministrazione nell'importo complessivo comprendente anche gli eventuali particolari incarichi, ai sensi dell'art. 2389, terzo comma C.C.;
- c) nomina i membri del collegio Sindacale e ne determina il compenso;
- d) nomina la società di revisione o il revisore legale dei conti;
- e) approva il bilancio;
- f) delibera su quant'altro di sua competenza per legge o per statuto.

ART. 20 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea straordinaria delibera:

- a) sulle modifiche del presente statuto;
- b) sullo scioglimento, trasformazione o messa in liquidazione della Società;

- c) sulle variazioni del capitale sociale;
d) sull'emissione di azioni privilegiate, nonché in tutti gli altri casi stabiliti dalla legge e dallo statuto.

ART. 21 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'amministrazione della società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri anche non soci, i quali durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, sono rieleggibili, decadono e si sostituiscono a norma di legge.

ART. 22 - NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione verrà nominato secondo quanto di seguito previsto:

a) ai sensi e per gli effetti dell'art. 2449 del codice civile, il Comune di Bologna ha diritto di nominare: nel caso il Consiglio si componga di tre membri, 2 (due) consiglieri; nel caso si componga di cinque, 4 (quattro) consiglieri, ***in ogni caso garantendo una rappresentanza minima di genere pari ad 1/3 (un terzo) dei consiglieri complessivamente nominati, con arrotondamento per eccesso, di cui al DPR 30/11/2012-n. 251 "Regolamento concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo delle società, costituite in Italia, controllate da PP.AA., ai sensi dell'art. 2359, commi 1 e 2 del cod.civ., emanato in attuazione dell'art. 3, comma 2, della Legge 12/7/2011 n. 120.***

Le nomine così effettuate saranno comunicate dal Comune di Bologna al Presidente del Consiglio di Amministrazione il quale provvederà a sua volta a comunicarle alla prima Assemblea utile che ne prenderà atto.

Le stesse faranno piena prova e fede nei confronti dei terzi dell'esercizio del diritto di nomina da parte del Comune di Bologna e saranno inoppugnabili nei confronti della Società da parte dell'Ente pubblico stesso;

b) la nomina del componente del Consiglio di Amministrazione non nominato ai sensi della lettera che precede avverrà da parte dell'Assemblea dei soci, su designazione degli altri azionisti.

Il Comune di Bologna si asterrà dall'espressione del voto in Assemblea per la nomina del Consigliere che non sia nominato ex art. 2449 del Codice Civile.

2. Qualora vengano a mancare uno o più amministratori nominati ex art. 2449 del Codice Civile, alla relativa sostituzione provvederà il Comune di Bologna,

In caso contrario, il Consiglio provvederà, ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, alla sua temporanea sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale. L'amministratore così nominato resterà in carica fino alla successiva Assemblea.

Nel caso in cui l'Ente che deve provvedere alla sostituzione dell'amministratore cessato dalla carica non abbia più diritto alla nomina, alla nomina stessa provvederà l'Assemblea dei soci.

I Consiglieri nominati ai sensi dell'art. 2449 del Codice Civile potranno essere revocati esclusivamente dall'Ente che ha proceduto alla relativa

nomina e potranno essere rinominati.

3. Qualora venga a mancare l'amministratore nominato ai sensi del punto 1 lett. b) del presente articolo, il Consiglio provvederà, ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, alla sua temporanea sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale. L'amministratore così nominato resterà in carica fino alla successiva Assemblea che delibererà con le modalità previste per la nomina.

4. Qualora, se per dimissioni o per qualsiasi altra causa, venga a mancare la maggioranza degli amministratori, l'amministratore superstite si intende cessato e deve convocare d'urgenza l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio e resta in carica, fino all'accettazione da parte dei nuovi amministratori, per il compimento dei soli atti di ordinaria amministrazione.

ART. 23 - PRESIDENTE

Il Consiglio, ove non vi abbia provveduto l'Assemblea all'unanimità, nomina un Presidente tra i consiglieri nominati dal Comune di Bologna.

In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito in ogni effetto ed in ogni sua attribuzione dal Consigliere più anziano.

Il Presidente rimane in carica per la durata del mandato consiliare e può essere rieletto.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Consigliere più anziano.

ART. 24 - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza dei suoi componenti.

ART. 25 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce sia presso la sede della Società consortile sia altrove, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario, e quando gliene sia fatta richiesta per iscritto da almeno uno dei suoi membri o da uno o più sindaci.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente mediante lettera raccomandata con avviso di ritorno o mediante raccomandata a mano, posta elettronica certificata o a mezzo telefax da spedirsi almeno otto giorni prima della data fissata per l'adunanza al domicilio di ciascun consigliere e di ciascun sindaco effettivo; nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con telegramma o a mezzo posta elettronica certificata o telefax da spedirsi almeno due giorni prima della data fissata per l'adunanza.

Il Consiglio di Amministrazione può tenere le sue riunioni in videoconferenza o in sola audioconferenza alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire

*adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.*

ART. 26 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei poteri di gestione ordinaria e straordinaria della Società consortile ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dello scopo sociale, esclusi soltanto quelli che la legge o il presente statuto riservano all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni, ad un amministratore delegato determinando il contenuto, i limiti e le modalità di esercizio della delega. L'amministratore delegato è tenuto a riferire al Consiglio di amministrazione ed al Collegio Sindacale con cadenza almeno trimestrale.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si applica l'art. 2388 del Codice Civile.

Le deliberazioni di cui appresso saranno assunte con il consenso unanime dei membri del Consiglio:

- nomina del Presidente;
- nomina dell'eventuale Amministratore Delegato;
- decisioni sulla partecipazione della Società ad Enti, Istituti, Organismi e Società aventi scopi affini;
- facoltà di delegare le proprie attribuzioni a singoli membri;
- deliberazioni circa il trasferimento delle azioni;
- acquisto e cessione di aziende e rami di aziende. Delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si fa constare per mezzo di verbali sottoscritti dal Presidente della riunione e, se nominato, dal Segretario.

ART. 27- RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'

La rappresentanza della Società, la firma sociale, la facoltà di promuovere sostenere azioni giudiziarie in qualunque grado di giurisdizione, nominando all'uopo avvocati e procuratori legali, l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio spettano al Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Consigliere più anziano.

ART. 28 - COLLEGIO SINDACALE


Il Collegio Sindacale è composto di tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti.

I Sindaci restano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

ART. 29 - NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

1. Il Collegio Sindacale verrà nominato secondo quanto di seguito previsto:

- a) ai sensi e per gli effetti dell'art. 2449 del Codice Civile, il Comune di Bologna ha diritto di nominare 1 (un) Sindaco effettivo, con funzioni di Presidente del Collegio Sindacale, la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna 1 (un) Sindaco effettivo, la Regione



Emilia Romagna 1 (un) Sindaco supplente, la Provincia di Bologna 1 (un) Sindaco supplente.

Ai sensi del DPR 30/11/2012 richiamato all'art. 22, comma 1, lett. a) del presente statuto, nel numero dei componenti effettivi e, distintamente dei supplenti, deve verificarsi una rappresentanza minima di genere pari ad 1/3 (un terzo) dei componenti arrotondato per eccesso. A tal fine, gli Enti di cui al periodo precedente concorderanno previamente tra di loro le modalità di individuazione dei candidati in ottemperanza delle richiamate disposizioni di legge.

Le nomine ***dei membri effettivi*** così ***convenute*** saranno comunicate ***a cura del*** Comune di Bologna ***anche in nome e per conto della*** Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna, ***mentre le nomine dei membri supplenti così convenute saranno comunicate a cura della*** Regione Emilia-Romagna ***anche in nome e per conto della*** Provincia di Bologna al Presidente del Consiglio di Amministrazione il quale provvederà a sua volta a comunicarle alla prima Assemblea utile che ne prenderà atto. Le stesse faranno piena prova e fede nei confronti dei terzi dell'esercizio del diritto di nomina da parte di tutti gli Enti pubblici aventi diritto e saranno inoppugnabili nei confronti della Società da parte degli Enti pubblici stessi;

b) la nomina del Sindaco effettivo non nominato ai sensi della lettera che precede avverrà da parte dell'Assemblea dei soci, su designazione degli altri azionisti.

Gli azionisti aventi i requisiti soggettivi di cui all'art. 22.1 lett. a) del presente Statuto si asterranno dal presentare loro candidature e dall'esprimere il loro voto in Assemblea per la nomina del Sindaco che non sia nominato ex art. 2449 del Codice Civile.

2. Qualora vengano a mancare uno o più componenti del Collegio Sindacale nominati ex art. 2449 del Codice Civile, alla relativa sostituzione, ***nel rispetto di quanto previsto al comma precedente***, provvederà il medesimo Ente che aveva nominato il Sindaco cessato dalla carica, sempre che ne abbia ancora diritto.

Nel caso in cui l'ente che deve provvedere alla sostituzione del Sindaco cessato dalla carica non abbia più diritto alla nomina, alla nomina stessa provvederà l'Assemblea dei soci, ***che dovrà provvedere alla sostituzione garantendo il mantenimento delle quote di rappresentanza di genere.***

I Sindaci nominati ai sensi dell'art. 2449 del Codice Civile potranno essere revocati esclusivamente dall'Ente che ha proceduto alla relativa nomina e potranno essere rinominati.

ART. 30 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

La revisione legale dei conti della società è esercitata da un revisore contabile o da una società di revisione contabile iscritti nell'apposito registro. L'incarico della revisione legale dei conti è conferito dalla Assemblea ordinaria dei soci, su proposta motivata dell'organo di controllo.

Art. 31 - COMMISSIONE DI MERCATO

Al fine di consentire, incentivare e promuovere la partecipazione degli operatori, dei produttori e degli acquirenti alle scelte gestionali inerenti l'organizzazione e il funzionamento del mercato di Bologna, la Società

provvederà all'istituzione della Commissione di Mercato di cui all'art. 9 L. reg. Emilia Romagna 19.1.1998, n. 1, analiticamente disciplinata dal Regolamento del mercato.

La Commissione è composta dal numero di membri indicato nel Regolamento, variabile da nove a quindici, e da un Segretario.

Ne fanno parte:

a) in qualità di Presidente, il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, o un soggetto da lui designato fra i membri del Consiglio di Amministrazione;

b) altri due componenti designati dal Consiglio di Amministrazione della Società;

c) altri componenti, in un numero variabile da sei a dodici, designati dagli operatori del mercato, dai produttori e dagli acquirenti, sulla base delle indicazioni contenute nel Regolamento;

d) un Segretario non votante, designato a norma del Regolamento.

I membri della Commissione, salvo revoca da parte dei soggetti che li hanno designati, rimangono in carica per un periodo coincidente con quello di durata in carica del Consiglio di Amministrazione e sono rieleggibili; salvo diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, in conformità con quanto previsto dal Regolamento del Mercato, prestano la propria attività gratuitamente.

La Commissione ha poteri consultivi, potendo esprimere proposte e pareri in ordine all'organizzazione e al funzionamento del mercato.

Le proposte e i pareri predisposti dalla Commissione devono essere vagliati dal Consiglio di Amministrazione della Società nel corso della prima riunione successiva alla loro comunicazione a tale organo. Le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione su materie oggetto di proposte e di pareri della Commissione devono essere adeguatamente motivate e illustrare, in particolare, le specifiche ragioni delle eventuali scelte difformi da quelle suggerite dalla Commissione.

ART. 31-BIS - RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI SOCI

Il Consiglio di Amministrazione corrisponde alle esigenze informative degli Enti Locali soci per la definizione, da parte di questi, dei propri documenti programmatici e di obiettivi gestionali inerenti la società, ai sensi dell'art. 147-quater del D.Lgs. 267/2000, fornendo i report e le informazioni previste dai regolamenti degli Enti sui controlli interni e dagli atti organizzativi di attuazione dei medesimi.

ART. 32 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO


L'esercizio sociale si chiude al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procede alla formazione del bilancio sociale redatto a norma di legge.

Art. 33 - UTILI

Gli utili risultanti dal bilancio annuale al netto degli ammortamenti e delle svalutazioni, nonché delle eventuali perdite dei precedenti esercizi saranno suddivisi come segue:

- 5% (cinque per cento) fondo di riserva, fino a quando esso abbia



raggiunto il quinto del capitale sociale;

- la rimanenza a ulteriori riserve o quale remunerazione del capitale nella misura e con le modalità determinate dall'Assemblea.

La destinazione degli utili dovrà avvenire nel rispetto dei singoli ordinamenti dei partecipanti.

ART. 34 - DIVIDENDI NON RISCOSSI

I dividendi non riscossi entro cinque anni dal giorno nel quale sono esigibili si intenderanno rinunciati a favore della Società ed andranno a vantaggio del fondo di riserva straordinario.

ART. 35 - GIURISDIZIONE

La Società è sottoposta alla giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria della sede sociale.

ART. 36 - LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'

La liquidazione della Società avrà luogo nei casi e secondo le norme di legge. L'Assemblea nominerà uno o più liquidatori e ne determinerà i poteri ed i compensi, in conformità a quanto disposto dall'art. 2487 del Codice Civile.

F.TO: ANDREA SEGRE'

F.TO: FEDERICO ROSSI NOTAIO



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, FIRMATO A NORMA DI LEGGE, RILASCIATA IN
CARTA LIBERA, PER GLI USI CONSENTITI DALLA LEGGE

BOLOGNA, 18/02/2014

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the bottom.